

(N. 623-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 aprile 1957

modificato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1957 (V. Stampato n. 2887)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1957

Disposizioni per il personale della Magistratura.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:

« I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Identico.

« Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

« I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Art. 2.

Ferma restando la disposizione dell'articolo 111 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro di grazia e giustizia, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, può, con suo decreto, sentiti il presidente della Corte di appello ed il procuratore generale, applicare ai tribunali, anche in soprannumero alle piante organiche, non più di quattro magistrati addetti a preture comprese nelle circoscrizioni dei tribunali medesimi.

L'applicazione cessa col 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta, ma può essere rinnovata.

Il magistrato applicato continua ad esercitare le sue funzioni nell'ufficio di cui è titolare. Nel decreto di applicazione sono stabiliti i periodi durante i quali il magistrato deve prestare servizio nel tribunale al quale viene applicato.

L'applicazione non può disporsi — relativamente ai magistrati inamovibili — senza il loro consenso.

Il periodo di applicazione non interrompe l'effettivo servizio di pretura ai fini del compimento del biennio di cui all'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclu-

Identico.

Identico.

si i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali applicazioni, che non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere rinnovate per egual periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 158 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« I concorrenti possono altresì inviare entro lo stesso termine di cui al primo comma lavori giudiziari di loro libera scelta in numero non superiore a dieci ed altri titoli ».

Soppresso.

Identico.